



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

*Ministero dell'Interno*

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*

*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore,*

*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

**VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 9 del 24.01.2019 con cui l’Organismo **INTERTEK Italia S.p.A.** è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, decorrente dalla data del 19.12.2018 e valido per quattro anni;

**ACQUISITA** al prot. CSLP n. 9300 del 27.07.2023 la nota di ACCREDIA recante “*Comunicazione di integrazione delle Delibere assunte nella riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA CPR del 20 giugno 2023, comunicate con ns. precedente protocollo DC2023UTL038 del 22/06/2023*”;

**CONSIDERATO** che l’Organismo INTERTEK Italia S.p.A. ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede di via Guido Miglioli 2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia, e in particolare il **certificato n. 0277PRD** emesso per la prima volta in data 12.12.2017, ed il relativo allegato CSACPR revisionato in data 20.06.2023 e recante la **data di scadenza all’11.12.2025**;

**ACQUISITA** al prot. CSLP n. 10206 del 29.08.2023, l'istanza, con la quale l'Organismo INTERTEK Italia S.p.A., ha richiesto, a seguito dell'acquisizione del certificato di accreditamento n. 0277PRD, il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 rilasciata con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 9 del 24.01.2019, con passaggio dall'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, all'art.11 del medesimo decreto legislativo;

**ACQUISITE** al prot. CONSUP n. 10297 del 31.08.2023 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Pietro Baratono a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici".

**DECRETANO**

## Art. 1

l'Organismo **INTERTEK Italia S.p.A.** con sede legale in via Guido Miglioli 2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia, nel seguito denominato “Organismo”, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all’art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

### **Organismo di Certificazione del controllo della produzione in fabbrica (SVVCP 2+):**

<b>Mandate Decision</b>	<b>Product family</b>	<b>Technical specification</b>	<b>AVCP system</b>
M/120  98/214/EC 2001/596/EC	Structural metallic products and ancillaries	<b>EN 1090-1:2009+A1:2011</b> Execution of steel structures and aluminum structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components	<b>2+</b>

## Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso le sedi oggetto di accreditamento site in:
  - **Via Guido Miglioli, 2/A 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI);**
  - **Via Castrogiovanni,1 74121 - Taranto (TA);**secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche,

devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

### Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto, ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento; pertanto, essendo adottata sulla base del certificato di accreditamento **n. 0277PRD (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)** è **valida fino al 11.12.2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto registrato al prot. CONSUP n. 9 del 24.01.2019, a partire dalla data di notifica di cui al comma 1.
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

### Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto

di autorizzazione, ovvero l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione *"Mercato"*, Area *"Normativa tecnica"*, voce *"Organismi di valutazione delle conformità"*, accedendo a *"Consulta la banca dati"*).

**Il Presidente  
Coordinatore del  
Servizio Tecnico Centrale**

Pietro BARATONO

**Il Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza  
Tecnica**

Eros MANNINO

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, la  
Tutela del Consumatore, e la  
Normativa Tecnica**

Gianfrancesco ROMEO

Il dirigente della Divisione 1  
del Servizio Tecnico Centrale  
Ing. Alessandro PENTIMALLI